



INFORMAZIONI RELATIVE A BANQUE CRAMER & Cie SA IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE FEDERALE SUI SERVIZI FINANZIARI “LSFIN”¹

Introduzione

Con la presentazione di questa nota informativa Banque Cramer & Cie SA desidera comunicarvi le informazioni obbligatorie secondo le disposizioni della LSFIn.

Banque Cramer & Cie SA

Benché Banque Cramer & Cie SA risalga al XVIII secolo, essa assume la sua forma attuale solo all’inizio degli anni 2000, ottenendo la licenza bancaria nel 2003.

Banque Cramer & Cie SA è autorizzata e soggetta alla sorveglianza di FINMA, suo organo di vigilanza, come banca e società di intermediazione. Essa è altresì soggetta, tra l’altro, alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio (“LB”).

A tal fine, in particolare essa offre dei servizi di acquisto e di vendita di titoli e altri strumenti finanziari, consulenza di investimento, gestione patrimoniale, esecuzione o trasmissione di ordini su strumenti finanziari, e anche la concessione di crediti “Lombard” per finanziare le operazioni su strumenti finanziari.

Banque Cramer & Cie SA è iscritta nel registro del commercio del cantone di Ginevra come società anonima. Possiede alcune succursali a Lugano e Zurigo oltre a un ufficio di rappresentanza a Mosca.

Coordinate dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari - FINMA

Laupenstrasse 27 -3003 Berna
Tel.: +41 (0)31 327 91 00

Coordinate di Banque Cramer & Cie SA

Ginevra (sede) Avenue de Miremont 22 1206 Ginevra T +41 58 218 60 00 F +41 58 218 60 01 info@banquecramer.ch	Lugano Riva Antonio Caccia 1 6900 Lugano T +41 58 218 68 68 F +41 58 218 68 69 info@banquecramer.ch	Zurigo Sihlstrasse 20 8001 Zurigo T +41 58 218 69 11 F +41 58 218 69 00 info@banquecramer.ch	Ufficio di rappresentanza di Dubai Emirates Financial Towers N-804-C Dubai – UAE T +971 4 576 4246 info@banquecramer.ch
--	---	--	---

Servizi finanziari

In conformità con le disposizioni della LSFIn, la Banca fornisce prestazioni di acquisto e di vendita di titoli e altri strumenti finanziari, consulenza di investimento, gestione patrimoniale, esecuzione o trasmissione di ordini e concessione di crediti “Lombard” per finanziare le operazioni su strumenti finanziari.

¹ Le informazioni contenute in questo documento soddisfano l’obbligo di informazione secondo la legge federale sui servizi finanziari “LSFin” e la sua ordinanza “OSFin”.

Esecuzione degli ordini o “execution only”

Il cliente dà ordine di eseguire un'operazione di acquisto o di vendita su uno strumento finanziario e la Banca deve solo eseguirlo. La Banca non esprime alcuna raccomandazione personalizzata, il cliente decide da solo sull'investimento senza che la Banca faccia consulenza.

Consulenza sugli investimenti

La Banca offre un servizio di consulenza sugli investimenti secondo un mandato di consulenza sugli investimenti, considerando o meno l'intero portafoglio del cliente.

Tenendo conto dell'intero portafoglio del cliente, la Banca si informa sulla situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e anche sulle conoscenze e l'esperienza del cliente. Essa controlla l'**adeguamento** dell'operazione raccomandata su tale base. Anche il cliente decide sull'investimento.

Non tenendo conto dell'intero portafoglio del cliente (consulenze relative a transazioni isolate), la Banca deve informarsi sulle conoscenze e l'esperienza del cliente. Su tale base, essa controlla soltanto l'**appropriatezza** della transazione. Anche il cliente decide sull'investimento. La Banca non monitora l'investimento.

Mandato di gestione del patrimonio

La banca gestisce in modo discrezionale i beni del cliente, in base a un mandato di gestione del patrimonio. La Banca propone profili di gestione differenti, secondo la propria politica degli investimenti, in modo tale da consentire al cliente di scegliere il profilo di gestione migliore per la sua strategia di investimento. La Banca esegue l'investimento secondo la sua valutazione, il cliente non decide sull'investimento. La Banca controlla continuamente l'**adeguamento** tra la strategia di investimento della Banca desiderata dal cliente e il profilo di rischio del cliente.

Concessione di credito “Lombard” per eseguire delle operazioni su strumenti finanziari

La Banca può concedere un credito, detto “Lombard”, per consentire al cliente di finanziare delle operazioni su alcuni strumenti finanziari. I beni che formano il portafoglio del cliente costituiscono una garanzia per questo tipo di credito.

Informazioni sui costi

La Banca comunica ai clienti, con un listino, i costi dei servizi finanziari offerti. Su richiesta, il gestore può fornire al cliente informazioni dettagliate sui costi e le spese delle operazioni eseguite dal cliente.

informazione sui rischi connessi alle transazioni finanziarie

La Banca mette a disposizione dei suoi clienti la brochure “Rischi insiti nel commercio di strumenti finanziari” dell'Associazione svizzera dei banchieri “ASB” in caso di esecuzione di transazioni.

Anche alcune informazioni generali, come la brochure sui rischi, vengono messe a disposizione da ASB sul proprio sito:

https://www.swissbanking.org/fr/services/bibliotheque/directives?set_language=fr.

Informazione sugli strumenti finanziari

Foglio informativo di base

Secondo lo strumento finanziario interessato, e nella misura in cui l'emittente decide di definire tale documento, un foglio informativo viene messo a disposizione dei clienti privati per ciascuna raccomandazione personale riguardante strumenti finanziari nell'ambito della consulenza sull'investimento ma anche in caso di esecuzione di ordini, qualora il documento sia reperibile mediante mezzi di comunicazione proporzionati.

Questo documento contiene informazioni sugli elementi essenziali del prodotto e sui rischi e i costi ad esso associati, consentendo un paragone tra strumenti finanziari diversi in un unico formato.

Prospetto

Secondo lo strumento finanziario in questione e nella misura in cui l'emittente lo mette a disposizione, su richiesta la Banca fornisce un prospetto per ogni raccomandazione personale relativa a strumenti finanziari nell'ambito di una consulenza di investimento.

In ogni caso, l'emittente mantiene la responsabilità della pubblicazione del prospetto in particolare nell'ambito di un'offerta pubblica o di una richiesta di ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione.

Rapporti economici della Banca con terze parti in merito ai servizi finanziari proposti

Alla sottoscrizione di alcune quote d'investimento collettivo di capitali da parte del cliente, la Banca potrebbe ricevere delle retrocessioni. Nel quadro della sua politica commerciale, la Banca informa i clienti che al fine di rispettare le regole sui conflitti di interesse e di garantire la migliore esecuzione a favore dei suoi clienti, per prima cosa cercherà, nella misura in cui le quote siano disponibili, di sottoscrivere le quote che non generano retrocessioni.

In ogni caso, la Banca informa il cliente sul tipo e l'importo della retrocessione o della commissione interessata. Se l'importo non è determinabile in anticipo, la Banca comunica i criteri di calcolo e gli ordini di grandezza. Su richiesta, essa comunica gli importi realmente ricevuti.

Informazioni sull'offerta di mercato valutata

L'offerta di mercato valutata dalla Banca include, nel quadro della sua politica di investimento, i suoi strumenti finanziari e gli strumenti finanziari di terze parti.

Informazioni sulla possibilità di avviare una procedura di mediazione

Se il servizio offerto o il prodotto raccomandato non è soddisfacente, la Banca invita il cliente a rivolgersi al suo garante oppure a contattare la Banca a:

Avenue de Miremont 22
1206 Ginevra
T +41 58 218 60 00
F +41 58 218 60 01
info@banquecramer.ch

Qualora non sia possibile una soluzione amichevole, il cliente può scegliere Ombudsman delle banche svizzere, un organo mediatore responsabile per Banque Cramer & Cie.

Ombudsman

Ombudsman è un organo di informazione e di mediazione gratuito e neutro.

Ombudsman delle banche svizzere
Bahnhofplatz 9
Casella postale
8021 Zurigo, Svizzera
T: +41 21 311 29 83 (FR/IT)
T: +41 43 266 14 14 (D/ENG)

INFORMAZIONI SULLA LEGGE FEDERALE SUI SERVIZI FINANZIARI “LSFIN”

Introduzione

Per la presentazione di questa nota informativa, Banque Cramer & Cie SA desidera esporvi i grandi principi della Legge federale sui servizi finanziari.

Oggetto di LSFIn

La legge sui servizi finanziari (“LSFIn”) e la sua ordinanza di applicazione (“OSFIn”) sono in vigore dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, numerose disposizioni principali godono al massimo di un periodo transitorio di due anni. Pertanto, questa legge farà sentire i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2022. I fornitori di servizi finanziari devono però applicare la LSFIn a partire dal 1° gennaio 2020 e implementare alcune obbligazioni secondo le date di scadenza e non più tardi del 1° gennaio 2022.

Lo scopo di questa nota informativa è quello di comunicarvi le disposizioni essenziali che influiranno sul vostro rapporto con il nostro istituto e le transazioni finanziarie che eseguirete sul vostro conto.

LSFIn per prima cosa intende proteggere gli interessi dei clienti degli istituti finanziari, definire delle condizioni analoghe per la fornitura dei servizi finanziari e ottimizzare la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera.

Essa stabilisce pertanto le regole che disciplinano una fornitura leale, diligente e trasparente dei servizi finanziari proposti dagli istituti finanziari e coordina l'offerta di prodotti finanziari.

Servizi e strumenti finanziari

LSFIn si applica quando la Banca fornisce alcuni servizi su strumenti finanziari per conto dei suoi clienti. È quindi necessario distinguere i servizi finanziari forniti e gli strumenti finanziari interessati da tali servizi.

Servizi finanziari-prestazioni fornite ai clienti

- Acquisto o vendita di strumenti finanziari;
- ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari;
- gestione patrimoniale o gestione di strumenti finanziari;
- emissione di raccomandazioni personalizzate in merito a operazioni su strumenti finanziari (consulenza di investimento);
- credito concesso per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari.

Strumenti finanziari principali

- Titoli di partecipazione (in particolare, azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento);
- titoli di credito e obbligazioni;
- quote d'investimento collettivo di capitale;
- prodotti derivati e prodotti strutturati.

Classificazione dei clienti

Per offrire una protezione adeguata, gli intermediari finanziari devono classificare i clienti in base alle 3 categorie seguenti:

- cliente privato;
- cliente professionale;
- cliente istituzionale.

Il cliente privato gode del livello di protezione più alto e il cliente istituzionale del livello di protezione più basso.

Le regole di comportamento che gli intermediari finanziari devono applicare pertanto variano e si adattano secondo questa classificazione.

Descrizione delle categorie di classificazione dei clienti

Cliente privato:

- clienti considerati né professionali né istituzionali.

Cliente professionale:

- istituti di diritto pubblico con tesoreria professionale;
- istituzioni di previdenza o istituzioni che si occupano di previdenza professionale con tesoreria professionale;
- imprese con tesoreria professionale;
- grandi imprese, vale a dire imprese che superano due dei seguenti valori: totale del bilancio (20 milioni di CHF), fatturato (40 milioni di CHF), capitale proprio (2 milioni di CHF);
- strutture private di investimento con tesoreria professionale istituite per i clienti facoltosi.

cliente istituzionale:

- intermediari finanziari come definiti dalla legge sulle banche (LB), dalla legge federale sugli istituti finanziari (LEFin) e dalla LPCC;
- società di assicurazione oggetto di LSA;
- clienti stranieri sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale al pari degli intermediari finanziari e delle suddette società di assicurazione;
- banche centrali;
- organismi nazionali e sovranazionali di diritto pubblico con tesoreria professionale.

Caso specifico della legge sugli investimenti collettivi di capitale (“LPCC”)

I clienti professionali e i clienti istituzionali sono considerati investitori qualificati secondo la LPCC.

Anche i clienti privati che hanno portato a termine dei mandati di gestione discrezionale o dei mandati di consulenza di investimento nel lungo periodo sono considerati investitori qualificati secondo la LPCC.

Cambio di classificazione

I clienti possono fare il cambio di classificazione. Infatti, se risponde ad alcuni criteri di idoneità, il cliente privato facoltoso può chiedere di essere considerato un cliente professionale (**opting-out**) e beneficiare in questo modo di un livello di protezione inferiore, alle condizioni seguenti:

- il cliente possiede azioni di un importo minimo di 2 milioni di CHF;
- il cliente possiede azioni di un importo minimo di 500.000 CHF, ha una formazione ed esperienza professionale o un'esperienza analoga nel settore finanziario che dimostrano che ha le conoscenze necessarie per comprendere i rischi connessi agli investimenti.

Le istituzioni di previdenza o le istituzioni che si occupano di previdenza professionale con tesoreria professionale così come le imprese con tesoreria professionale possono dichiarare per iscritto che vogliono essere considerate clienti istituzionali (**opting-out**).

Per contro, i clienti professionali possono dichiarare per iscritto che vogliono essere considerati clienti privati (**opting-in**).

Infine, i clienti istituzionali possono dichiarare per iscritto che vogliono essere considerati clienti professionali (**opting-in**).

Politica di esecuzione degli ordini dei clienti e trasparenza su rischi e costi

Uno degli obiettivi della LSFIn è quello di garantire il principio di esecuzione ottimale degli ordini nell'ambito della negoziazione di strumenti finanziari. Il nostro istituto è dotato di un quadro regolamentare interno che ci consente di prendere le misure necessarie per garantire che la trasmissione e l'esecuzione degli ordini avvengano conformemente alle regole di esecuzione ottimale degli ordini. Per l'esecuzione degli ordini, la Banca applica e rispetta i principi cardine di buona fede e parità di trattamento.

Inoltre, i clienti godranno di una maggiore trasparenza poiché la Banca avrà ora l'obbligo di documentare i servizi finanziari proposti e anche le informazioni che raccoglie sui clienti. Essa verificherà altresì i vostri bisogni e i motivi di ciascuna raccomandazione personalizzata, in particolare come relazione di consulenza. La disponibilità di un foglio informativo di base o di una scheda informativa ("KID") offre peraltro informazioni dettagliate sui rischi e i costi di alcuni prodotti finanziari.

Tuttavia, le transazioni su strumenti finanziari implicano delle opportunità e dei rischi. È quindi importante capirlo prima di acquistare questo tipo di prodotto. La brochure rivista "Rischi insiti nel commercio di strumenti finanziari" descrive gli aspetti principali dei rischi più comuni. È disponibile sul sito internet della Banca e dell'Associazione svizzera dei banchieri ("ASB").

Infine, sul suo sito la Banca mette a disposizione un documento sugli elementi utili per soddisfare il suo obbligo di informazione.

Verifica dell'appropriatezza e dell'adeguamento

Per quanto riguarda i mandati di consulenza che tengono conto dell'intero portafoglio del cliente e i mandati di gestione discrezionale, la Banca fornisce questi servizi solo se ritiene che il cliente abbia l'esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere le opportunità e i rischi e che l'operazione eseguita nel quadro



del servizio finanziario sia corretta, in considerazione della situazione finanziaria e degli obiettivi d'investimento del cliente.

Per quanto riguarda i mandati di consulenza che non tengono conto del portafoglio del cliente, la Banca controlla unicamente l'appropriatezza, in considerazione delle conoscenze e dell'esperienza del cliente.

In merito all'esecuzione degli ordini del cliente, la Banca non fa alcun tipo di verifica.

Ombudsman

Ombudsman è un organo di informazione e di mediazione gratuito e neutro.

Le controversie riguardanti i reclami tra un cliente e un fornitore di servizi finanziari devono essere trattate nel quadro di una procedura di rinvio da parte di Ombudsman delle banche svizzere, nel caso in cui il cliente e la Banca non riescano a trovare una soluzione amichevole dopo il reclamo del cliente.

Ombudsman delle Banche Svizzere Bahnhofplatz 9
Casella postale
8021 Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 21 311 29 83